



COMUNE DI FOSSOMBRONE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 05-01-2022

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Obblighi di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani per la rimozione delle deiezioni degli animali.

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30/09/2011 all'art. 34 – “Conduttori di animali” – prevede al comma 1 che *“I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.”*;
- l'art. 38 del Regolamento suddetto dispone che la vigilanza per il rispetto delle norme in esso contenute è demandata anche agli Ispettori Ambientali dipendenti del gestore del servizio pubblico di igiene ambientale (ASET Spa), nominati con appositi decreti sindacali;
- L'allegato A “Sanzioni” del predetto regolamento prevede che la mancata rimozione delle deiezioni animali comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili di una sanzione che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00 come da delibera della G.C. n. 155 dell'08/06/2018;

RILEVATO che il suddetto articolo al momento non disciplina dettagliatamente la questione delle deiezioni liquide, che rappresentano una problematica importante sotto il profilo igienico sanitario, particolarmente difficile da affrontare;

PRESO ATTO:

- delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli, portici, bocche di lupo, ingressi delle abitazioni;

- dello stato di degrado particolarmente rilevante nella zona del centro storico di C. Garibaldi, ed in particolare delle colonne dei portici, dell'area sottostante i portici stessi, nonché delle vie limitrofe;
- che questo Ente ha dovuto incaricare una Ditta specializzata per l'effettuazione della pulizia dei portici di C. Garibaldi e dei vicoli pedonali adiacenti, sostenendo spese notevoli con fondi del bilancio comunale;

CONSIDERATO

- che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n. 7082/2015, attinente il tema in esame, la quale ha stilato un preciso elenco di regole di comportamento per i conduttori dei cani sulla pubblica via, come di seguito riassunte:

- che i conduttori dei cani devono mettere in atto un'attenta vigilanza sui comportamenti dell'animale;
- devono limitare la libertà di movimento con idonei strumenti (guinzaglio);
- devono intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere – quantomeno nell'immediatezza – dall'azione;
- nell'impossibilità di vietare al cane di orinare, dovrebbero avere al seguito una bottiglietta con acqua per ripulire;
- diversamente si può configurare “*sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale*”, comportamento che potrebbe configurare un illecito penale di cui al reato di imbrattamento o deterioramento ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale;

ATTESO pertanto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 7082/2015:

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
- che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto

dall'art. 34 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30/09/2011 e smi;

CONSIDERATA la necessità, nelle more della la modifica del regolamento comunale suddetto, di intervenire con idoneo strumento normativo al fine di attuare nel più breve tempo possibile tutti i controlli e le informazioni da rendere alla cittadinanza in merito all'oggetto della presente ordinanza;

VISTI

- l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, prorogata con Ordinanza del medesimo dicastero del 27/07/2021;

ORDINA

in via sperimentale in funzione di una prossima modifica regolamentare, ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a far data dal **20 GENNAIO 2022** a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, ad integrazione di quanto prescritto dall'art. 34 del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti:

- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di sporcare con deiezioni liquide e solide a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine, bocche di lupo di cantine, nonché nelle colonne e sulla pavimentazione dei portici di C. Garibaldi; il divieto dovrà essere osservato intervenendo con atteggiamenti rispettosi del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso (utilizzo del guinzaglio).
- pulire immediatamente le deiezioni liquide e solide prodotte dai cani su tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle proprietà private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico nonché sui veicoli parcheggiati sulla pubblica via, con l'obbligo di portare al seguito:
 - 1) idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide, costituita dall'apposita paletta con sacchetto commercializzati nei negozi per animali, o in alternativa da qualsiasi sacchetto impermeabile di dimensioni adeguate a permettere la raccolta degli escrementi e la successiva sigillatura, che dovrà avvenire in modo tale da non consentire alcuna dispersione del contenuto. Non sono considerati idonei mezzi di raccolta fazzoletti e fogli di carta o di stoffa, utilizzabili eventualmente per concludere l'operazione di ripulitura dopo l'asportazione della frazione solida;
 - 2) appositi contenitori con acqua semplice del contenuto minimo di l. 0,5, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti ed in quantità sufficiente ed idonea alla diluizione delle deiezioni;
- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate;

INFORMA ED AVVERTE

- che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati;
- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani.
- Il Responsabile del procedimento è la Dott. Orietta Ceccarani, Comandante della Polizia Locale di Fossombrone;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso, ai fini dei controlli per la verifica del rispetto del suo contenuto e l'applicazione delle relative sanzioni:

- ✓ al Comando Polizia Locale
- ✓ al Servizio veterinario dell'ASUR Marche
- ✓ Agli Ispettori Ambientali di ASET SpA;
- ✓ All'Associazione ASSOGEV

INFORMA

- Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (D.Lgs. 02.07.2010 n°104), o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 Novembre 1971, n°1199).

F.to Il Sindaco
Massimo Berloni